

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 787/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2011

che approva la sostanza attiva acido 1-naftilacetico, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/941/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

talune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze ⁽⁶⁾.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e n. 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2, del medesimo,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽²⁾ si applica alle sostanze attive di cui è stata verificata la completezza in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione ⁽³⁾, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione. L'acido 1-naftilacetico, in precedenza denominato «acido naftilacetico» è una sostanza attiva di cui è stata verificata la completezza ai sensi di tale regolamento.
- (2) I regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 2229/2004 ⁽⁵⁾ fissano le modalità per attuare la 4ª fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e istituiscono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende l'acido 1-naftilacetico.
- (3) Ai sensi dell'articolo 24e del regolamento (CE) n. 2229/2004, il notificante ha rinunciato a sostenere l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro 2 mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del suddetto regolamento. Al fine di non iscrivere l'acido 1-naftilacetico, è stata pertanto adottata la decisione 2008/941/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di

- (4) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale (in prosieguo «il richiedente») ha chiesto con una nuova domanda l'applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I della medesima.

- (5) La domanda è stata presentata alla Francia, designata Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 2229/2004. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/941/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti sostanziali e procedurali di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

- (6) La Francia ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione complementare inviata in data 12 marzo 2010 all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo «l'Autorità») e alla Commissione. L'Autorità ha trasmesso la relazione complementare agli altri Stati membri e al richiedente per raccogliervi le osservazioni che ha poi provveduto a inviare alla Commissione. In data 15 febbraio 2011, l'Autorità ha presentato alla Commissione su richiesta di quest'ultima e ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008, le sue conclusioni sull'acido 1-naftilacetico ⁽⁷⁾. Il progetto di relazione di valutazione, la relazione aggiuntiva e le conclusioni dell'Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali; in data 17 giugno 2011 il riesame si è concluso in forma di relazione di riesame della Commissione sull'acido 1-naftilacetico.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.
⁽⁴⁾ GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.
⁽⁵⁾ GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 335 del 13.12.2008, pag. 91.

⁽⁷⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 1-naphthylacetic acid» (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva acido 1-naftilacetico). EFSA Journal 2011;9(2):2019. [54 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2019. Disponibile on line al sito www.efsa.europa.eu

